ALLEGATO 4
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Identificazione dell'intermediario

CISAS SAS di Lorenzo Monesi & C. – via Monteverdi 8 – 20831 Seregno – MB
Recapito telefonico 0362.325127
Indirizzo internet: www.cisas.net
Indirizzo di posta elettronica: cisas@legalmail.it
Numero iscrizione RUI A000056600 in data 05/03/2007

L'intermediario non colloca e non promuove contratti di assicurazione tramite siti internet.

Responsabili dell'attività di intermediazione sono:
- Monesi Lorenzo iscritto alla sezione A del RUI al n.A000373874 in data 14/03/2011(Rappresentante Legale)
- Monesi Dario iscritto alla sezione A del RUI al n.A000085016 in data 09/10/2015

L'Istituto competente a vigilare sull'attività di distribuzione svolta è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario dichiara di agire in nome o per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

Denominazione delle imprese	Indirizzo Numero telefonico Numero FAX della SEDE	Indicazioni per eventuali reclami
ALLIANZ SPA	P.ZA TRE TORRI 3 - 20145 MILANO – TEL. 800.68.68.68	lettera a Pronto Allianz Servizio Clienti P.za Tre Torri 3 o form sul sito istituzionale
CNP VITA ASSICURA SPA	VIA ARBE 49 – 20125 MILANO – TEL 800114433	reclami_cnpvita_assicura@legalmail.it
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA	VIA G.B. CASSINIS 21 – 20139 MILANO – TEL. 02.53511	reclami@helvetia.it
HELVETIA VITA SPA	VIA G.B. CASSINIS 21 – 20139 MILANO – TEL. 02.53511	reclami@helvetia.it
ARAG SE	VIALE DEL COMMERCIO 59 – 37135 VERONA – TEL. 045.8290411	servizio.reclami@arag.it
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.	VIA CARLO PESENTI 121 – 00156 ROMA – TEL. 06 42118.1	servizio.clienti@ip-assistance.com
REDION ITALY INSURANCE SPA	VIA DEL MULINO 4 – 20057 ASSAGO – MI – TEL. 02.583841	ufficio.reclami.it@redion.com

distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 121, con altri intermediari di seguito elencati:

ANTHEA WHOLESALE SRL NR.ISCRIZ.RUI B000171552 – MARELLI E FUMAGALLI SAS NR.ISCRIZ.RUI A000666853 – SOLEO & ASSOCIATI SRL NR.ISCRIZ.RUI A000055690 – DUAL ITALIA S.P.A. A000167405 – PRIMA ASSICURAZIONI SPA NR.ISCRIZ.RUI A000511660 – POLETTI SRLS NR.ISCRIZ.RUI A000770913 – MERKURY BROKER SRL NR.ISCRIZ.RUI B000802701

SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario:

a. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale.

b. nessuna impresa di assicurazione o l'impresa controllante un'impresa di assicurazione (indicare la denominazione sociale) è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo.

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario indica:

a. non fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo

b. non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto non fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

c. distribuisce in modo esclusivo i contratti delle precedenti imprese di assicurazione

d. distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è indicata in apposito elenco affisso nei propri locali, è facoltà del contraente di richiedere la consegna o la trasmissione della denominazione delle imprese

e. fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private

f. consegna al contraente il KID (documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) ed il DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private) sui quali sono indicate le informazioni oggettive sul prodotto

g. consegna al contraente il KID (documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) ed il DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private) sui quali sono indicate le strategie di investimento e avvertenze sui rischi associati

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario indica:

a. la natura del compenso percepita dall'intermediario è una commissione inclusa nel premio assicurativo; non è previsto il percepimento di alcun incentivo per la distribuzione di uno specifico prodotto assicurativo. Tale attività concorre al raggiungimento di obiettivi quantitativi definiti per aggregato di prodotti e parametri qualitativi, al raggiungimento dei quali possono essere conseguiti ulteriori compensi

b. non è previsto un onorario corrisposto direttamente dal cliente

c. gli importi relativi a costi e oneri del prodotto vengono forniti mediante la consegna al contraente del KID (documento contenente le informazioni chiavi per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) e del DIP aggiuntivo IBIP (documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private)

d. nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del RUI, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

b. le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario fornisce informazioni in merito ai seguenti aspetti:

a. l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge

b. la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi

c. la facoltà per il contraente di:

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Sezione VIII – Informazione sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato:

a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-*bis* e 56-*ter* del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni

b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento

Data __/__/_____

Per ricevuta

Firma dell'Intermediario

Firma del contraente

